



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI CAMPANIA SEZ. STACCATA DI SALERNO SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

- Presidente e Relatore
- Giudice
- Giudice
-
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5828/2016
depositato il 01/06/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 848/2016 Sez:1 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di AVELLINO
contro:

difeso da:

contro:

difeso da:

contro:

difeso da:

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 5828/2016 (riunificato)

UDIENZA DEL

14/09/2018 ore 09:00

N°

8588/18

PRONUNCIATA IL:

14/09/18

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL:

09/10/18

Il Segretario

[Signature]



(segue)

contro:

VIA PASSO 83036 MIRABELLA ECLANO

difeso da:

VIA NAZIONALE PASSO, 170 83036

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030101183/2015 IRES-ALTRO 2010

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030101183/2015 IVA-ALTRO 2010

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030101183/2015 IRAP 2010

- sull'appello n. 12201/2016
depositato il 27/12/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 1506/2016 Sez:1 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di AVELLINO

contro:

GOCCIA ANTONIO

VIA ROMA 366 83032 BONITO

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010101201/2015 IRPEF-ADD.REG. 2010

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010101201/2015 IRPEF-ADD.COM. 2010

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010101201/2015 IRPEF-ALTRO 2010

- sull'appello n. 12202/2016
depositato il 27/12/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 1503/2016 Sez:1 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di AVELLINO

contro:

VIA ROMA 354 83032

difeso da:

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 5828/2016 (riunificato)

UDIENZA DEL

14/09/2018 ore 09:00



(segue)

VIA NAZIONALE PASSO, 13 83032

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010101200//2015 IRPEF-ADD.REG. 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010101200//2015 IRPEF-ADD.COM. 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010101200//2015 IRPEF-ALTRO 2010

- sull'appello n. 12203/2016
depositato il 27/12/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 1504/2016 Sez:1 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di
contro:

VIA PASSO 83036

difeso da:

VIA NAZIONALE PASSO, 13 83036

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010101206/2015 IRPEF-ADD.REG. 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010101206/2015 IRPEF-ADD.COM. 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010101206/2015 IRPEF-ALTRO 2010

- sull'appello n. 12204/2016
depositato il 27/12/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 1505/2016 Sez:1 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di AVELLINO
contro:

VIA NAZIONALE FRAZ PASSO 83036

difeso da:

VIA NAZIONALE PASSO, 13 83032

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 5828/2016 (riunificato)

UDIENZA DEL

14/09/2018 ore 09:00



(segue)

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 5828/2016 (riunificato)

UDIENZA DEL

14/09/2018 ore 09:00

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010101204/2015 IRPEF-ADD.REG. 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010101204/2015 IRPEF-ADD.COM. 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010101204/2015 IRPEF-ALTRO 2010

5828/16 + 12201/16 + 12202/16 + 12203/16 + 12204/16

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con le impugnate sentenze la C.T.P. di Avellino accoglieva i separati ricorsi proposti

l'ultimo anche quale liquidatore della _____, in proprio nonché quali soci e _____, esercente attività di elaborazione elettronica di dati contabili e posta in liquidazione il 29.09.11, avverso gli atti impositivi come da epigrafe spediti dall'Agenzia delle Entrate di _____ per IVA, IRES, IRAP ed altro in relazione all'anno d'imposta 2010 ex art. 36 dpr n. 602/73, previo riscontro di maggior reddito, maggior volume d'affari e maggior valore della produzione nel contesto dell'omessa compilazione del bilancio finale di liquidazione da presentarsi alla competente CCIA.

I ricorrenti avevano dedotto la nullità di quegli atti in quanto notificati dopo la cessazione della detta società da loro partecipata, neppure sussistendo la responsabilità del liquidatore che aveva assunto tale carica solo il 25.01.11, e comunque avevano negato che fosse intervenuta distribuzione di utili e che fosse applicabile il detto art. 36, quanto meno ai fini IVA ed IRAP, denunciando inoltre la mancanza di previo contraddittorio e l'incongruenza dei presupposti di quell'accertamento induttivo.

L'Agenzia delle Entrate di Avellino resistente, instauratosi il contraddittorio, si era costituita nei rispettivi giudizi, opponendo che gli avvisi in oggetto non erano stati resi ex art. 41 bis dpr n. 600/73 né ex art. 54 co. 5 dpr n. 633/72, bensì ex art. 36 dpr n. 600/73, anche e segnatamente perché non era stato redatto il bilancio finale ad opera della s.r.l. Consulting Core, che peraltro all'epoca della compiuta indagine tributaria risalente al 2015 era già cessata, legittimando così la direzione della pretesa creditoria nei confronti dei soci anche per i debiti della società oltre che per gli incrementi reddituali derivati dalle singole partecipazioni.

_____ decideva nei sensi detti, affermando che l'ufficio tributario non aveva provato il presupposto della divisata responsabilità dei soci per non aver dimostrato, ai fini dell'applicazione dell'art. 2697 c.c., l'eventuale entità delle somme o dei beni ricevuti in sede di liquidazione della società o nei due periodi d'imposta anteriori.

Avverso tale sentenza proponeva separati appelli l'Agenzia delle Entrate di _____, ribadendo le difese esposte in primo grado.

Per tali appelli, tutti resistiti dai suddetti soci, sia in proprio che nell'indicata qualità, venivano formati separati processi poi debitamente riuniti in udienza per effetto dell'evidente loro connessione sia oggettiva che soggettiva.

Indi questo collegio, acquisite altresì le memorie illustrative di cui agli atti, ha adottato la deliberazione, come da dispositivo e motivi qui contenuti, all'udienza odierna, svoltasi con le formalità di cui all'art. 34 d. lgs. 546/92 nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli appelli dell'ufficio tributario sono infondati.

Erroneamente infatti in essi si adduce la circostanza dell'omessa compilazione del bilancio di liquidazione nei sensi riportati in narrativa, posto che è documentale che esso bilancio venne redatto in data 29.09.11 funzionalmente a quella messa in liquidazione, la quale invero, in difetto di un tale adempimento, di certo non avrebbe potuto aver luogo.

Non rileva affatto quindi la circostanza che nelle gravate sentenze non si sia valorizzato il rilievo che non trattavasi di avvisi di accertamento emessi ai sensi degli artt. 41 bis dpr n. 600/73 e 54 co. 5 dpr n. 633/72, bensì di atti motivati resi ex art. 36 dpr n. 600/73.

Se ne inferisce che illegittima è la pretesa creditoria azionata dall'Agenzia delle Entrate di Avellino nei confronti dei soci, vuoi quali aventi causa dalla società anteriormente cessata, vuoi in proprio in ordine alla presunzione semplice di percezione di utili ricavati dalla pretesa base sociale.

Il tutto non senza rilevare la piena fondatezza della doglianza dei contribuenti circa il difetto di previo contraddittorio, carenza che non va ritenuta affatto trascurabile alla stregua della nota pronuncia

delle S.U. della Cassazione n. 24823/15, quanto meno in ordine alla pretesa IVA, dovendosi altresì ricordare che, come testualmente recita tale sentenza di legittimità, *“la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”*.

Ebbene, in presenza di una chiara prova in tal ultimo senso, prova certamente inducibile da quanto sopra rilevato circa la puntuale compilazione del bilancio finale del 29.09.11, il denunciato vizio di contraddittorio endoprocedimentale deve ritenersi sussistente e dunque di per sé inficiante la validità degli atti impositivi in oggetto.


Le spese del presente grado si compensano ex art. 92 c.p.c., ravvisandosi straordinari ed eccezionali motivi in ordine alla vicenda di causa, e ciò in particolare in relazione alla controvertibilità fattuale delle questioni decise.

P.Q.M.

La commissione così provvede: rigetta i riuniti appelli dell’ufficio tributario e compensa le spese.

Salerno, 14.09.18

IL PRESIDENTE ESTENSORE
(dr. Alfredo Notari)



Commissione Tributaria Regionale della Campania
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
in data 09/09/18
Il Segretario *Alfredo Notari*